



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Autorizzazione a contrarre per l'affidamento, mediante procedura negoziata sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'INVALSI con sede in via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all'INVALSI, nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTA la richiesta prot. n. 11602 del 31 ottobre 2018 con la quale si evidenzia la necessità di affidare il servizio indicato in epigrafe per un periodo di quattro anni per la sede di via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo;

VISTO il bando di concorso di cui alla propria determinazione n. 222/2017 con il quale si è proceduto al reclutamento di n. 23 ulteriori risorse da impiegare nelle attività connesse alle prove INVALSI relative all'Esame di Stato per la scuola secondaria di primo grado;

CONSIDERATO inoltre che per la realizzazione delle attività connesse alle prove INVALSI relative all'Esame di Stato per la scuola secondaria di secondo grado sarà necessario procedere con il reclutamento di ulteriori risorse;

VISTA la Delibera n. 17 allegata al verbale del 18 maggio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato le assunzioni di n. 51 risorse così come meglio specificate nella nota n. 5377 del 14 maggio 2018, incaricando il Direttore generale di avviare le relative procedure presso i competenti Uffici;

PRESO ATTO della carenza nelle attuali sedi dell'INVALSI di spazi adeguati per tutto il personale;

VISTA la propria determinazione n. 197 del 3 agosto 2018, che si intende qui integralmente richiamata, con la quale è stato autorizzato l'affidamento dell'immobile sito in via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo, da destinare a fini istituzionali dell'INVALSI;

RITENUTO congruo, sulla base dell'analisi del prezzo in allegato alla citata nota prot. n. 11602 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014, fissare come prezzo unitario a base d'asta per il servizio di pulizia ordinaria della sede di via Angelo Bargoni, 8 – Roma un importo mensile di € 1.063,33 oltre IVA, di cui € 1.037,67 oltre IVA soggetti a ribasso d'asta e € 25,66 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;



PRESO ATTO che la spesa per il servizio indicato in epigrafe, stimata in € 49.807,93 oltre IVA e oneri per la sicurezza, per la sede di via Angelo Bargoni, 8 – Roma per un periodo di quattro anni, è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che la necessità di procedere con l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'INVALSI con sede in via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo si è manifestata successivamente alla procedura negoziata di cui alla propria Determinazione n. 86 del 12 aprile 2018 per l'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi dell'INVALSI di via Ippolito Nievo, 35 e via Napoleone Parboni 7 - Roma;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio in questione;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare l'art. 36 che, disciplinando i lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera b) l'affidamento mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, di servizi o forniture di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 19 gennaio 2018;

VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*" e, in particolare, l'art. 7, comma 2, che sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca così come stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la realizzazione dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

VERIFICATO, sulla base della citata richiesta n. 11602 del 31 ottobre 2018, che nel catalogo inserito nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nell'ambito dell'iniziativa Servizi "Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e sanificazione impianti" è disponibile il servizio secondo le specifiche richieste;

CONSIDERATO che la spesa non supererà la cifra di euro 49.807,93 oltre IVA e oneri per la sicurezza;

RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere alla scelta del contraente secondo la procedura negoziata sotto soglia da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso una Richiesta di Offerta, adottando quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo motivato dal fatto che la rispondenza dell'offerta ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del capitolato progettuale minuziosamente descritto;

CONSIDERATO che tra i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, quello indicato alla lettera b), garantisce la stazione appaltante circa la solidità economica del concorrente e la sua idoneità ad onorare il contratto affidato;

RITENUTO pertanto opportuno, per la motivazione di cui sopra, fissare limiti di accesso connessi al fatturato aziendale minimo degli operatori economici partecipanti alla procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'INVALSI con sede in via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo;



CONSIDERATE le risultanze dell'indagine di mercato che hanno portato ad individuare sei operatori economici, presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e iscritti all'iniziativa Servizi "Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e sanificazione impianti", quali soggetti in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dei servizi da affidare;

RILEVATO che la spesa relativa al presente affidamento graverà sul capitolo 1.3.02.013.02 id. 454461 Servizi lavanderia (FOE) del bilancio dell'INVALSI con impegno 1884/2018

DETERMINA

- di avviare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) una procedura negoziata sotto soglia, da realizzarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso una Richiesta di Offerta, volta ad individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'INVALSI siti in via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo;

- di invitare i seguenti operatori economici:

- società APPIA SERVICE SRL sita in via Riccardo Lombardi 6 - 00041 Albano Laziale (RM) 00041 Roma;
- società CLEANER EQUIPE S.R.L. sita in via Abigaille Zanetta 118 00143 Roma;
- società ECOCLEANING ITALIA srl sita in via Ercole Ramarini 17 00015 Monterotondo;
- società LA CANDIDA SRL GLOBAL SERVICE sita in viale Giorgio Morandi, 199 00155 Roma;
- società LA SUPERLUCENTE S.R.L. sita in VIA VALADIER 39 00193 Roma;
- società SERVIZI INTEGRATI SRL sita in via Sistina n. 121 00187 Roma;

- di scegliere quale criterio di aggiudicazione della predetta procedura quello del minor prezzo;

- di approvare la lettera di invito, gli allegati, il capitolato progettuale (Oggetto della prestazione) e lo schema di contratto;

- di fissare quali limiti di accesso alla predetta procedura il possesso di un fatturato globale complessivo di impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari a una volta la base d'asta IVA esclusa per il periodo di quattro anni;

- di dare atto che l'importo complessivo mensile posto a base di gara è pari a € 1.063,33 oltre IVA, di cui € 1.037,67 oltre IVA soggetti a ribasso d'asta e € 25,66 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di precisare che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

- di indicare la d.ssa Simona Benedettelli quale responsabile del procedimento della presente procedura;

- di riservarsi di revocare la presente procedura con provvedimento di autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Procedura negoziata sotto soglia realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'INVALSI con sede in via Bargoni 8, Roma piano secondo (Lotto CIG 7698512513).



1. PREMESSE

Con determinazione direttoriale a contrarre n. 269 del 20 novembre 2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'INVALSI con sede in via Angelo Bargoni, 8 Roma piano secondo.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia, realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dr.ssa Simona Benedettelli.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto;
- 2) lettera di invito;
- 3) DGUE;
- 4) istanza di partecipazione (allegato 1);
- 5) dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (allegato 2);
- 6) PASSOE.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso apposita sezione *Comunicazioni* del MEPA, entro la data del 6 dicembre 2018.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.



Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC benedettelli.invalsi@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

4. L'appalto è costituito da un solo lotto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	CIG	Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze	Importo mensile oltre IVA soggetto a ribasso
Lotto 1	<i>Servizio di pulizia ordinaria per la sede INVALSI di Angelo Bargoni, 8 Roma piano secondo</i>	90910000-9	7698512513	€ 25,66	€ 1.037,67 oltre IVA

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 25,66 **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con *il Fondo Ordinario Ente.*

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 855,45, non soggetti a ribasso, calcolati sulla base del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 "Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi" – Zona Roma.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto è specificato nel Capitolato tecnico allegato alla presente lettera.



5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata

La durata dell'appalto è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'INVALSI si riserva di concludere anticipatamente il contratto in caso di cessata disponibilità dei locali di cui alla sede sita in via Angelo Bargoni, 8 Roma piano secondo.

5.2 Opzioni e rinnovi

Opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Opzione di variazione delle prestazioni: l'INVALSI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto



per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 Requisiti di idoneità

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, **iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (2015, 2016 e 2017) esercizi finanziari disponibili di € 49.807,93 IVA esclusa.



In ragione di quanto previsto all'art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'INVALSI si è determinato a prevedere un limite di partecipazione alla presente procedura connesso al fatturato aziendale per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame e la rilevanza degli approvvigionamenti per l'INVALSI.

Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economica idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.

Ciò detto, con particolare riferimento al rispettivo importo minimo richiesto, è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori oggetto di gara. In particolare, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di adeguata **copertura assicurativa** stipulata con primaria società assicurativa.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto di importo minimo pari a € 49.807,93 IVA esclusa.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:



- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al **punto 8.2 lett. b)** deve essere soddisfatto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente **punto 8.3** deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel** Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al **punto 8.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:



- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. SUBAPPALTO

L'istituto del subappalto non è ammesso per la presente procedura; ciò in quanto corrisponde ad un preciso ed apprezzabile interesse della stazione appaltante consistente nel controllo di qualità delle imprese concorrenti e partecipanti alla gara e del relativo rapporto che nasce dall'aggiudicazione. La stazione appaltante intende quindi garantirsi il diretto controllo, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell'operatore economico chiamato ad eseguire l'appalto.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la



sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la sede di via Angelo Bargoni, 8 – Roma - piano secondo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni del 29 e 30 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'ing. Carlo Di Giovamberardino [carlo.digiovamb@invalsi.it] e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.



La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve essere inviata telematicamente entro il termine perentorio, **pena l'esclusione** dalla gara, delle ore **12.00** del giorno **12 dicembre 2018**.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa documentazione non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici.

Ai fini dell'ammissione alla gara, il Concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito specificata:

Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa;

Busta virtuale B – Offerta Economica.

La mancata separazione della documentazione relativa all'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **BUSTA VIRTUALE "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovrà contenere:



- **Istanza di partecipazione, a pena d'esclusione**, (in carta libera – Allegato 1) con firma non autenticata del legale rappresentante dell'impresa e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale l'operatore economico, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

1. **Requisiti di ordine generale:**

- 1.1) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 e specificamente: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (a tal fine può essere utilizzata la specifica dichiarazione sostitutiva predisposta e allegata alla istanza di ammissione);
- 1.2) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
- 1.3) che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'INVALSI, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

2. **Requisiti di idoneità professionale:**

- 2.1) dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti:



- che l'operatore economico esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara;
- i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza, eventuali direttori tecnici e gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e ulteriori soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D. lgs 50/2016. (Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- 3.1) Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi non inferiore a € 49.807,93 IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo ovvero dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

4. Copertura assicurativa

Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria società assicurativa.

5. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- 5.1) Esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto di importo minimo pari a euro 49.807,93 IVA esclusa;

6. Altre dichiarazioni:

- 6.1) di aver preso visione della presente lettera di invito e del capitolato progettuale per cui si intende presentare offerta, unitamente agli allegati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del servizio;
- 6.2) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, pubblicato all'indirizzo http://www.invalsi.it/amm_trasp/ss_personale.php?sezione=Codici%20di%20comportamento, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- 6.3) di acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.
- 6.4) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario possono essere inoltrate dall'INVALSI, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 a mezzo pec e a tal fine dichiara, fin d'ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta.

- Mandato all'impresa capogruppo – EVENTUALE



Sia per le associazioni temporanee di imprese che per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro costituzione (art. 48, co. 8, D.Lgs. 50/2016), in quest'ultimo caso presentare dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.1), 1.2), 1.3), 2.1), 4) dovranno essere rese, pena l'esclusione, da ogni impresa facente parte il raggruppamento.

Il requisito del punto 3.1) deve essere posseduto dall'Ati nel suo complesso.

L'impresa individuata da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, quale impresa incaricata di effettuare il servizio in oggetto dovrà presentare, pena l'esclusione, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.1), 1.2), 1.3), 2.1), 4).

Il requisito del punto 3.1) deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso.

Il requisito del punto 5.1) deve essere posseduto dalla mandataria.

- **Documento "PASSOE" (Pass Operatore Economico)**

Rilasciato dal Servizio "AVCPASS" comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 e art. 216, comma 13 del d.lgs 50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (www.anticorruzione.it) "Servizi" - "Servizi on line" - "AVCPASS Operatore Economico" secondo le istruzioni ivi contenute.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni tramite sistema Avcpass. In particolare i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica-professionale ed economico finanziaria verranno verificati in capo all'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.

- **Patto integrità, pena l'esclusione**

La dichiarazione di accettazione del patto di integrità (Allegato 2) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190). Tale dichiarazione dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, da ciascun concorrente (impresa singola, ciascuna impresa partecipante a raggruppamento o consorzio).

- **Avvalimento**

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità contenute all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

La **BUSTA VIRTUALE "B - OFFERTA ECONOMICA"** dovrà contenere:

- A. pena l'esclusione** dalla gara, documento indicante l'offerta economica predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante. **L'offerente dovrà indicare altresì la stima presuntiva dell'importo degli oneri della sicurezza interni riferiti al presente appalto.**



VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione del fatto che la rispondenza dell'offerta ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del capitolato progettuale minuziosamente descritto.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La gara sarà dichiarata aperta il giorno 13 dicembre 2018. Nel caso in cui non fosse possibile l'apertura nella data e nell'ora indicate, verrà fornita comunicazione della nuova data e/o del nuovo orario attraverso un avviso inviato ai Concorrenti.

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, sedute e quant'altro rilevante ai fini dell'espletamento della procedura di gara saranno tempestivamente inviate attraverso l'utilizzo dell'AREA COMUNICAZIONI.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, si procederà al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa e all'esame dei contenuti dei documenti presentati.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, la stazione appaltante procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 5 giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Al termine dell'operazione di valutazione della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 97 commi 2, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 50/2016 per la congruità delle offerte.

Nel caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La proposta di aggiudicazione così come risultante dalla graduatoria è meramente provvisoria e subordinata all'adozione del provvedimento amministrativo del Direttore Generale di approvazione delle risultanze della procedura di affidamento, di impegno dell'importo di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione definitiva dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente.



17. ALTRE INFORMAZIONI

L'INVALSI si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di **una sola offerta valida** o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si farà luogo all'**esclusione dalla gara** nei casi tassativi fissati dagli artt. 80 e 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e nei casi specificati dalla determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e modificata per le parti incompatibili dalla determinazione ANAC n. 1/2015 e Comunicazione del Presidente ANAC del 25/04/2015 in quanto compatibili con il d.lgs 50/2016.

L'INVALSI si riserva il diritto di **non procedere all'aggiudicazione** della presente gara, di prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

In particolare sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma. 1 della legge 135/2012, art. 1, comma 449, Il periodo, della legge 296/2006 e art. 26, comma 3 della legge 488/1999, si riserva la piena facoltà di:

a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da Consip, aventi parametri più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;

b) di valutare, con ampia discrezionalità e senza alcuna pretesa per il concorrente in alternativa all'ipotesi sub a), la possibilità di una eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri di cui all'art. 26, c. 3 della legge 488/1999, delle nuove convenzioni quadro, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato. L'INVALSI si riserva in ogni caso l'ampia facoltà di interrompere la rinegoziazione e di annullare d'ufficio l'intera procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 si precisa che l'INVALSI si riserva la facoltà di autorizzare l'**inizio delle prestazioni** oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto.

La comunicazione dell'**aggiudicazione definitiva**, ancorché sospesa nell'efficacia per la verifica dei requisiti in campo all'aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei contro interessati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

Il termine per la **stipulazione del contratto** di cui all'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è di 60 giorni.

La stipulazione del contratto avverrà per scrittura privata.

L'aggiudicatario, è tenuto a far pervenire all'INVALSI – entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione - i documenti necessari per la stipulazione del contratto.

In sede di stipulazione del contratto verrà richiesta una **cauzione definitiva** calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Capitolato progettuale.

18. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" così come riportate nella documentazione dell'iniziativa MEPA.



19. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è "l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI" (di seguito indicato anche come "INVALSI" o "Titolare") con sede in Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel. : 06/941851 - Fax : 06/94185229.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) l'ing. Marras Aristeo, reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione delle misure precontrattuali, ed eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l'ammissione alla procedura.

Conservazione dei dati



I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per l'eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione e Diffusione dei dati

I dati sono soggetti a comunicazione all'ANAC. L'eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.l.gs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali).

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:

- chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: gdr@invalsi.it La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

Ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)).

Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento

Ove l'oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI è Titolare, con l'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicatario assumerà la qualifica di "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina INVALSI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento l'aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall'art. 32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Allegati:

Allegato 1 - Istanza di ammissione

DGUE

Allegato 2 – Dichiarazione Patto di integrità

Certificato sopralluogo

Capitolato progettuale

Schema di contratto

Il Direttore Generale
Paolo Mazzoli

**Capitolato progettuale per l'affidamento dei servizi di pulizia ordinaria
dei locali della sede dell'INVALSI ubicata in via Angelo Bagnoni, 8 – Roma
- piano secondo**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato disciplina l'erogazione del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (nel seguito INVALSI) con sede in via Angelo Bagnoni, 8 – Roma - piano secondo, definito come segue:

A 1) piano secondo mq 665

attività giornaliere dal lunedì al venerdì svolte da un addetto per piano dalle ore 7,30 del mattino alle ore 9,30 (due ore al giorno);

- Spazzatura pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;
- Svuotamento dei cestini e raccolta differenziata con smaltimento presso i punti di raccolta;
- Lavaggio pavimenti bagni e disinfezione sanitari con pulizia di specchi e mensole.
- Spolveratura di porte, arredi, ove necessario, e punti di contatto (maniglie, interruttori ecc.), nonché delle postazioni di lavoro, ivi compresi computer, tastiera, mouse ecc.);
- Fornitura e caricamento del materiale igienico-sanitario per una presenza media di 50 persone;

A 2) attività con cadenze differenziate piano secondo mq 665

- A2_1 - Lavaggio pavimenti con rimozione di macchie (due ore una volta a settimana);
- A2_2 - Detersione superficie vetrate delle finestre nella parte interna e relativi infissi (quattro ore una volta ogni tre mesi)
- A2_3 - Spolveratura ad umido delle tapparelle posizionate sulle finestre (due ore una volta ogni tre mesi);
- A2_4 - Detersione davanzali interni con rimozione di eventuali incrostazioni (due ore una volta ogni tre mesi).

Si richiede inoltre la realizzazione dell'attività di disotturazione WC, attraverso apparecchiatura di proprietà dell'INVALSI, in caso di necessità.

Art. 2–durata del servizio e modalità di pagamento

1. Il servizio avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto è da considerarsi anticipatamente concluso con l'eventuale adesione alla Convenzione CONSIP avente per oggetto i medesimi servizi.

3. L'INVALSI si riserva di concludere anticipatamente il contratto in caso di cessata disponibilità dei locali di cui alla sede sita in via Angelo Bargonì, 8 – Roma - piano secondo.
4. L'INVALSI si riserva comunque la facoltà di prorogare il servizio per il periodo strettamente necessario nelle more dell'attivazione della Convenzione CONSIP o di altra procedura di affidamento.
5. Il pagamento del compenso mensile offerto avverrà con cadenza mensile previa emissione di fattura intestata all'INVALSI riportante il riferimento al contratto, il codice fiscale e il CIG. In caso di interruzione del servizio sarà corrisposto il compenso in proporzione alle prestazioni rese.
6. Le fatture dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: efattura.invalsi@legalmail.it. Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
7. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
8. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
9. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
 - Codice fiscale: 92000450582
 - Codice Univoco: UF9XRE;
 - numero di protocollo e data del contratto;
 - tipologia di servizio;
 - CIG;
10. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
11. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INVALSI procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INVALSI, non produrrà alcun interesse.
12. L'INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'INVALSI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

13. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 6 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
14. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

Art. 3 - requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato D. Lgs., iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio per attività conforme a quella oggetto dell'affidamento e, per le società cooperative, all'Albo nazionale per le Società Cooperative;
2. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione integrale ed incondizionata delle norme e delle condizioni contenute nel Capitolato e negli altri documenti relativi alla procedura in oggetto.

Art. 4 - Obblighi dell'aggiudicatario

3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire le attività oggetto dell'appalto con la dovuta diligenza professionale e rispettando integralmente quanto previsto dal presente capitolato e di garantire i tempi di esecuzione previsti. L'aggiudicatario dovrà svolgere l'incarico in stretto coordinamento con l'INVALSI;
4. L'aggiudicatario si obbliga altresì a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali con riferimento a tutti i dati il cui trattamento si renda necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto.
5. Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di rapporto di lavoro, nonché delle norme vigenti in materia di trattamenti prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

6. L'aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio oggetto dell'appalto utilizzando prodotti rispondenti alle normative di legge vigenti.
7. E' fatto divieto di subappalto.
8. L'aggiudicatario prima dell'inizio delle attività dovrà fornire i nominativi delle persone che dovranno accedere ai locali di Via Ippolito Nievo 35 e Via Napoleone Parboni 7.
9. Il soggetto affidatario dovrà essere munito di polizza di responsabilità civile. Quest'ultima dovrà essere depositata in copia presso l'INVALSI entro 15 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 5 - Clausola di riservatezza

1. Il fornitore aggiudicatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili a terzi o comunque a divulgare, salvo su espressa indicazione dell'INVALSI, i dati e le informazioni derivanti dall'attuazione del presente capitolato.

Art. 6 - Cauzione definitiva

1. L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. L'INVALSI ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori o nei luoghi dove viene prestato il servizio

nei casi di appalti di servizi L'INVALSI può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'INVALSI, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., gli appaltatori, e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle infrastrutture pubblici di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, e dai sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Penali

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle attività previste, dovuto a cause imputabili all'aggiudicatario, rispetto i termini previsti nel presente capitolato sono applicate le seguenti penali: 100 euro al giorno.
2. Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre i 10 giorni dovuto a cause imputabili all'aggiudicatario, il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.
3. E' fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni nel caso in cui il ritardo nell'adempimento degli obblighi sopra menzionati.

Art. 9 - Inadempimenti e penalità

1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Responsabile dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 verranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Tale termine potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza.
3. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'INVALSI provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. L'INVALSI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:
 - a) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
 - b) sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento.
2. In caso di risoluzione del contratto, per le motivazioni indicate nel presente o nel successivo articolo, INVALSI si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art 11 - Clausole risolutive espresse

1. L'INVALSI si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del fornitore aggiudicatario del lotto nei seguenti casi:
- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) cessione dell'azienda e cessazione dell'attività;
 - c) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
 - d) applicazione a carico del fornitore aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Art. 12 – Variazione del quantitativo delle dotazioni richieste

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.
2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e dal responsabile dell'esecuzione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Art. 14 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
2. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – Responsabile della fornitura e nominativi del personale addetto all'esecuzione

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di indicare un responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
2. Il Responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Aggiudicatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dal Capitolato e dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
3. L'Aggiudicatario, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 16 – Forma del contratto

1. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

Art. 17 – Esecuzione anticipata della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'INVALSI può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. L'organo competente autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

1. L'INVALSI nominerà, ai sensi dell'art. 31, comma 3, il Direttore dell'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:
 - a) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
 - b) a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
 - c) a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
2. Il nominativo del Responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

Art. 19 – Verifica di conformità

1. Il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016. L'INVALSI in particolare provvederà, per il tramite del Responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali verifiche in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, delle attività contrattuali.

Art. 20 – Luogo di esecuzione e foro competente

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Aggiudicatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

2. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto oggetto del presente appalto, sarà competente il Tribunale di Roma.

Art. 20 - Norme di sicurezza

1. Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto utilizzando macchine, utensili, attrezzature in ottimo stato di funzionamento e rispondenti alle normative di legge vigenti. Per quelle oggetto di verifiche e/o omologazioni deve presentare copia dei relativi certificati.
3. I costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso e sono stimati pari al 3% dell'importo a base d'asta.
4. L'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere il DUVRI attualmente in essere relativo al servizio in oggetto e sottoscriverlo in ogni sua parte.

Art. 21 – Norme di rinvio

1. Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore. La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.